



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  
DIRIGENTE SETTORE  
DIRIGENTE UOS

**Massimo PACE**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
<b>98</b>	<b>31/03/2026</b>	<b>216</b>	<b>02</b>	<b>02</b>

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione a seguito di Relazione finale di visita ispettiva AIA del Dipartimento Prov.le ARPAC di Avellino prot agenziale N.002948/2024 redatta sulla base del Verbale di visita ispettiva n. 1/TA.ZO.BR del 11/12/2023. Gestore IPPC De Matteis Agroalimentare SpA – Zona Industriale ASI – Valle Ufita – Flumeri.***

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO:

- CHE la Legge 24 novembre 1981, n. 689, ss.mm.ii., "Modifiche al sistema penale", disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- CHE il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. detta le "Norme in materia Ambientale" e nella parte Seconda - Titolo III *bis* disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, provvedimento che autorizza l'esercizio di determinati impianti industriali comunemente denominati IPPC, disciplinandone le condizioni atte a garantire la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento ambientale;
- CHE il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali ha apportato ulteriori modifiche al suddetto D. Lgs.152/2006, aggiornando le relative norme su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie ad elevato potenziale inquinante;
- CHE con D.G.R. 10/09/2012, n. 478, modificata dalla D.G.R. 04/10/2012, n. 528 e, più di recente, dalla D.G.R. 29/01/2018, n. 48, le competenze in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle "Norme in Materia Ambientale" sono state attribuite alle UU.OO.DD. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, nei rispettivi ambiti provinciali;
- CHE a seguito di approvazione della Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6 recante "*Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale*", lo scrivente Ufficio ha cambiato denominazione in U.O.S. 216.02.02 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno;
- CHE alla Società De Matteis Agroalimentare SpA, sede legale è stata inizialmente rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale con D.D. n. 124 del 13/12/2016, per l'attività di cui al codice IPPC 6.4 lett. b3 per la "...*fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da...materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati...*"; per l'impianto sito in Comune di Flumeri agglomerato A.S.I. – Valle Ufita;
- CHE il suddetto Decreto Dirigenziale è stato aggiornato successivamente per modifica non sostanziale a mezzo del **D.D. 06/06/2017 n. 9**, susseguentemente con il **D.D. 14/06/2018, n. 26**, poi a seguito di altra modifica non sostanziale con il successivo **D.D. n. 63 del 22/05/2020**, ed in ultimo è stato rilasciato il Riesame con valenza di rinnovo sull'intera installazione a mezzo del **D.D. n. 39 del 24/10/2025**;

### CONSIDERATO CHE:

- con nota/PEC ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino in data 15/01/2024 Prot. N.002948/2024 ed acquisita dalla scrivente UOS in pari data al prot. reg. n. 023907/2024, notificata anche al Gestore, si segnalavano diverse inadempienze della società De Matteis Agroalimentare SpA all'esito della visita ispettiva *ex art. 29 decies* co 3 del D.Lgs 152/2006 riportate puntualmente nella Relazione finale – visita ispettiva e venivano contestate *ex artt. 14 e ss* della L n. 689/1981, al Legale Rappresentante p.t le ipotesi di sanzioni amministrative ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. art. 29 *quattordicesimo* comma 2 e comma 8 per la mancata puntuale applicazione del PMeC e comunicazione dei dati del monitoraggio ambientale;
- in particolare, l'ARPAC nella sua "**RELAZIONE FINALE DI VISITA ISPETTIVA**", da intendersi qui riportata per far parte integrante e sostanziale del presente Atto, segnalava elementi critici e/o difformità che qui si estremizzano per brevità e solo rispetto agli aspetti principali ivi indicati, ovvero: *Materie prime - Risorse idriche - Comparto Energia - Emissioni in aria - Emissioni in acqua – Rumore – Rifiuti - Aree di stoccaggio*, portando la predetta Agenzia a formulare le seguenti

#### **CONCLUSIONI:**

*Relativamente ai rilievi innanzi esplicitati, riportati nel verbale conclusivo della visita ispettiva n. 1/TA.ZO.BR del 11/12/2023, la Società ha trasmesso le proprie controdeduzioni che sono state acquisite al protocollo agenziale con nota n. 79635 del 22/12/2023.*

*Nel merito di quanto rappresentato dalla Società si evidenzia che, in relazione alle materie prime, al comparto energia, alle emissioni in atmosfera e alle emissioni in acqua, è stata confermata la mancata puntuale compilazione del report.*

*In ordine alle emissioni in atmosfera gli autocontrolli, seppur effettuati due volte nell'anno, non hanno rispettato la frequenza semestrale prevista nel PMC.*

*Per quanto attiene al consumo di risorse idriche e ai dati relativi alle emissioni in acqua la Società ha dichiarato che i dati del report corrispondono, rispettivamente, agli effettivi prelievi dal Consorzio ASI e ai controlli analitici effettuati nell'anno 2022, per i quali è stata trasmessa dichiarazione, con allegata documentazione, del dott. Carlo Iannace del Laboratorio IAN.Chem srl che riconosce le incongruenze rilevate nel verbale conclusivo.*

*Relativamente alle aree di stoccaggio la Società ha trasmesso copia delle schede interne di controllo da cui si evince che il monitoraggio è stato effettuato mensilmente, come previsto. Tuttavia, la relativa sezione del report non è stata puntualmente compilata.*

*Infine, per ciò che concerne i rilievi relativi alla gestione dei rifiuti, la Società non ha formulato osservazioni/controdeduzioni.*

*All'esito dell'attività di controllo svolta, tenuto conto dei chiarimenti innanzi esplicitati, permane, rispetto a quanto rilevato nell'istruttoria, la non puntuale gestione documentale e relativa trascrizione dei dati nel report, oltre alla mancata ottemperanza alle previsioni del PMeC relativamente agli autocontrolli delle emissioni in atmosfera.*

*Pertanto, ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 29 quattordicesimo comma 2 e comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*

*Relativamente ai rifiuti, elencati nella scheda I e nel PMeC del D.D. n. 63/2020, non rendicontati dalla Società, stante il mancato riscontro ai rilievi formulati in sede di riunione e l'assenza di documentazione attestante la relativa gestione, nell'anno 2022, si formula l'ipotesi di sanzione di cui ai sensi dell'art. 29 quattordicesimo comma 3 lettera b del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.*

#### **ATTESO CHE:**

- il D.Lgs 152/2006 all'art. 29 decies co 2 prevede che: "a far data dall'invio della comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti di cui al comma 3, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. (...)";
- il D.Lgs 152/2006 all'art. 29-quattordicesimo, co 2, dispone che: "salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'Autorità competente,";
- la condotta contestata ai sensi dell'art. 14 della L 689/1981, da parte di ARPAC Dipartimento Provinciale di Avellino al legale rappresentante della società De Matteis Agroalimentare SpA titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.D. n. 124 del 13/12/2016 e successivi, è riconducibile alla violazione degli artt. 29 quattordicesimo co 2 e co 8 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 48 del 29/01/2018 nel definire l'assetto organizzativo della Direzione Generale Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali ha demandato, per il territorio della provincia di Avellino, alla scrivente UOS 216.02.02 (ex UOD 50.17.05), espressa competenza in materia di Autorizzazioni AIA e sanzioni di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- a seguito di approvazione della Legge Regionale 15 maggio 2024, n. 6 recante "Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale", lo scrivente Ufficio ha cambiato denominazione in U.O.S. 216.02.02 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti - Avellino – Salerno;
- ai sensi dell'art. 29 quattordicesimo, comma 12, "Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'autorità competente per gli altri impianti";
- per la tipologia di violazione di cui si tratta si può applicare l'importo minimo edittale, considerata la non reiterazione per l'infrazione di cui all'art. 29 quattordicesimo co 2 e co 8 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per la medesima fattispecie sanzionatoria ed altresì l'assenza di una regolamentazione circa i criteri di applicazione dei parametri generali ed intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dall'art. 29 quattordicesimo del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

#### **RILEVATO CHE:**

- la predetta UOD 50.17.05 (ora UOS 216.02.02), con propria nota datata 08/03/2024 ed avente PG/2024/0123775 ha rappresentato al Dip.to prov.le ARPAC di Avellino che il Gestore in parola,

a seguito della precedente PEC di notifica della risultanze relative alla verifica formale di cui alla nota ARPAC sopra citata (rif. Prot. reg.le 72496 del 09/02/2024), aveva fatto pervenire in data 27/02/2024 (rif. PG/2024/103255) ulteriori scritti difensivi, a riscontro puntuale delle difformità evidenziate nella "Relazione Finale" di che trattasi e nell'intento di fornire i dovuti chiarimenti, il tutto corredato di relativi allegati documentali tecnico/amministrativi da cui si evincevano alcuni elementi, seppur parziali ma esplicativi rispetto ai chiarimenti da doversi produrre.

- con nota ARPAC acquisita al Prot. reg. n. 0136130 del 14/03/2024, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la predetta Agenzia in riscontro alla suddetta nota, forniva le proprie considerazioni in merito alle controdeduzioni inoltrate dalla ditta De Matteis Agroalimentare SpA rispetto alle risultanze ispettive. Da tale disamina puntuale si evince che: *"in ordine alla rilevata non corretta compilazione del Report, si dà atto che, negli scritti difensivi inoltrati, la Società stessa ha riconosciuto incongruenze nella trascrizione dei dati di monitoraggio all'interno del report stesso e ricorrenti refusi ed errori nella documentazione trasmessa. Analogamente per quanto attiene al mancato rispetto della frequenza degli autocontrolli delle emissioni in aria, le giustificazioni addotte non eliminano l'evidenziata non conformità alle prescrizioni del PMeC, rispetto alle quali l'ARPAC ha ritenuto opportuno avanzare le ipotesi di sanzioni riportate nella relazione finale "alcune delle quali permangono anche in esito al riscontro delle controdeduzioni di parte";*

#### **RITENUTO CHE:**

- alla luce dell'istruttoria condotta sulla documentazione di che trattasi, pertanto, le violazioni contestate dall'ARPAC afferiscono essenzialmente ad inadempimenti documentali e/o gestionali non più sanabili dal Gestore in maniera postuma;
- la società De Matteis Agroalimentare SpA non risulta essere stata già sanzionata per la fattispecie di cui all'art. 29 quattordices, comma 2 e comma 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- rispetto a quanto riportato nella relazione finale visita ispettiva ARPAC - Dipartimento Provinciale Avellino (rif.to PG/023907/2024) dove si ipotizza una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., per la "mancata osservanza delle prescrizioni contenute nei decreti AIA, la non puntuale applicazione del PMeC e la incompleta compilazione del reporting ambientale, come puntualmente riportato nella Relazione Finale", le controdeduzioni fornite dal Gestore non consentono di superare e/o sanare del tutto le difformità segnalate, si stabilisce che l'importo dovuto a titolo della sanzione amministrativa corrispondente, data la non reiterazione della condotta illecita, esso dovrà essere determinato al minimo edittale ovvero ad **€ 1500.00 (milleciquecento/00)**;
- rispetto invece a quanto riportato nelle "CONCLUSIONI" della medesima Relazione finale di visita ispettiva dove si riferisce del ".....mancato rispetto della frequenza degli autocontrolli delle emissioni in aria....", **che sono state però effettuate nel numero previsto (due all'anno) ma non a distanza di sei mesi una dall'altra**, ricorre la violazione di cui all'art. 29 quattordices c. 8 che così recita: "8. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all'autorità competente, all'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all'articolo 29-decies, comma 2. Nel caso in cui il mancato adempimento riguardi informazioni inerenti la gestione di rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa pecuniaria è sestuplicata. La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un decimo se il gestore effettua tali comunicazioni con un ritardo minore di 60 giorni ovvero le effettua formalmente incomplete o inesatte ma, comunque, con tutti gli elementi informativi essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto." si stabilisce che l'importo dovuto a titolo della sanzione amministrativa corrispondente, esso dovrà essere determinato al minimo dell'importo edittale ridotto ad un decimo pari ad **€ 250.00 (duecentocinquanta/00)**;

#### **VISTI:**

- il D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 689/81 e s.m.i.;
- il D.P.R. 602/1973;
- la D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;

- la D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012;
- D.G.R. n. 48 del 29.01.2018;
- D.D. n. 95 del 9.11.2018;
- D.D. n. 86 del 20.12.2017;
- D.D. n. 116 del 24.8.2022;
- D.D. n. 925 del 6.12.2016;
- la L.R. n. 6 del 15 maggio 2024;
- la D.G.R. n. 408 del 31/07/2024;
- la D.G.R. n. 589 del 06/08/2025;

Il Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse e su proposta di adozione del presente provvedimento del responsabile del procedimento Funzionario Ambientale Posizione di E.Q. Antonio Mari, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, che attesta che in capo a se stesso non sussistono, ai sensi della normativa vigente situazioni di conflitto di interessi in atto o potenziali;

## D E C R E T A

**di Ordinare ed Ingiungere**, per i motivi sopra esposti,

- al sig. \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\*, Legale Rappresentante della Società De Matteis Agroalimentare SpA, ed in solido alla medesima Società - con sede produttiva nel Comune di Flumeri (AV) Area Industriale ASI - il pagamento della sanzione amministrativa di € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00), da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente atto, per non aver osservato le "prescrizioni autorizzatorie" di cui al D.D. n. 124 del 13/12/2016 e successivi, violando gli artt. 29 quattordices, comma 2 e co 8 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente all'impianto industriale IPPC codice 6.4 lett. b3);

**di precisare**, che il presente provvedimento non riguarda quanto relazionato da ARPAC in merito alla sanzione di cui all'art. 29 quattordices comma 3 lettera b del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., fattispecie che esula dalla competenza della scrivente U.O.S.;

## D I S P O N E

- CHE il pagamento avvenga entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto, **mediante l'utilizzo del sistema Pago PA ed attraverso il seguente link:** [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) andando alla sezione "*Altre forme di pagamento*" e **selezionando il codice tariffa 0502;**
- CHE l'interessato dovrà fornire copia dell'avvenuto versamento entro 15 (quindici) giorni dal pagamento alla U.O.S. 216 02 02 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Avellino - centro Direzionale – Collina Liguorini - Avellino, che ha emesso il presente provvedimento, attraverso la presentazione, preferibilmente a mezzo posta elettronica, di documenti idonei a certificarne l'avvenuto accredito in favore di quest'amministrazione percettrice, utilizzando il seguente recapito: [autorizzazioniambientali.avellino@pec.regione.campania.it](mailto:autorizzazioniambientali.avellino@pec.regione.campania.it);
- CHE sia ammissibile altresì, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 26 L. n. 689/81, ss.mm.ii. e secondo le Linee-Guida introdotte dall'amministrazione regionale con il D.D. n. 325/2017 (vedi B.U.R.C. n. 75 del 16/10/2017), la dilazione del pagamento, a motivata domanda e all'esito delle determinazioni che saranno comunicate al richiedente;

## AVVERTE

- CHE avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione, che costituisce atto esecutivo, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e ss.mm.ii. l'interessato entro 30 gg dalla data di notifica, può proporre

opposizione alla Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del presente provvedimento notificato;

- CHE sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L 689/81 e ss.mm.ii., l'ingiunto entro e non oltre il termine di gg. 30 (trenta) dalla data di notifica della presente Ordinanza – ingiunzione, può richiedere la rateizzazione del pagamento alla UOD succitata, che si riserverà di decidere nel merito;
- CHE decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione delle somme dovute e non versate secondo quanto previsto dell'art. 27 della L. n. 689/1981 e s.m.i., attraverso l'iscrizione dei crediti nei ruoli dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, e secondo le procedure esecutive previste dal Titolo II del DPR 602/73, con ulteriore aggravio di interessi e spese a carico degli ingiunti;

MODALITA' DI NOTIFICA La notifica del presente atto viene effettuata a mezzo Pec ai seguenti destinatari: - al sig. \*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\*\*\* Legale Rappresentante della Società De Matteis Agroalimentare SpA, presso la sede produttiva Area Industriale ASI – Valle Ufita in Comune di Flumeri (AV);- Società De Matteis Agroalimentare SpA con sede legale nel Comune di Avellino – Via Amoretta,6/E – Parco S. Nicola e Stabilimento in Flumeri (AV) agglomerato A.S.I. – Valle Ufita;- Arpac – Dipartimento Provinciale di Avellino- Via Circumvallazione n. 162 – 83100 Avellino;Si dispone altresì, trasmettere alla segreteria di Giunta (COD 40.03.00.00), nonché la pubblicazione nell'apposita sezione “della casa di vetro” del sito Web regionale.

Massimo PACE

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa*